COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA BRUCIATURA DEI RESIDUI VEGETALI DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE, DEGLI ORTI E DEI GIARDINI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 29.05.2007

ARTICOLO 1

E' fatto divieto, salvo i casi previsti dal presente regolamento, di effettuare la bruciatura dei residui vegetali delle coltivazioni agricole, degli orti e dei giardini.

ARTICOLO 2

E' consentita la bruciatura dei residui vegetali delle coltivazioni agricole, degli orti e dei giardini nei seguenti casi e nel rispetto delle leggi vigenti:

- la superficie coltivata da cui originano i residui conseguenti la potatura, lo sfalcio ed altri scarti vegetali provenienti dalle attività connesse alla coltivazione, non sia superiore ai 2000 mq.;
- negli appezzamenti di superficie superiore ai 2000 mq. ma inferiore ai 5000 mq. e non raggiungibili con trattori o altre macchine agricole dotati di idonea macchina operatrice atta a garantire lo sminuzzamento dei residui vegetali;
- per il recupero alla coltivazione agricola dei aree abbandonate previa valutazione positiva della Giunta comunale e sentito il parere della Stazione forestale;
- in altre situazioni eccezionali previa valutazione positiva della Giunta comunale e sentito il parere della stazione forestale;
- per particolari motivi igienici e fitosanitari previo rilascio di specifica ordinanza sindacale.

ARTICOLO 3

La bruciatura è consentita nelle seguenti condizioni:

a) deve essere data preventiva comunicazione agli uffici comunali che si faranno parte attiva informando la Stazione forestale ed i Vigili del fuoco volontari;
b) la bruciatura deve riguardare materiale non collegato con radici infisse nel terreno;
c) la bruciatura deve essere effettuata possibilmente in loco e comunque entro un raggio limitato dal luogo di produzione dei residui vegetali interessati;
d) durante tutte le fasi della bruciatura e fino all'avvenuto completo spegnimento deve essere assicurata costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia da lui incaricata;
e) non è consentita la bruciatura su terreni per i quali non ci sia la possibilità di assicurare lo spegnimento delle fiamme in condizioni di emergenza;
f) le bruciature non possono essere effettuate nei periodi siccitosi o in giornate ventose.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere o di vietare con ordinanza la bruciatura in tutti i casi in cui sussistano le condizioni meteorologiche e/o ambientali non favorevoli.

L'amministrazione ha altresì la facoltà di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime.

ARTICOLO 5

Le violazioni di cui agli articoli 3 e 4, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 75,00.= ad Euro 450,00.=, graduata in base alla gravità del fatto a cura dell'agente accertatore.

Resta comunque a carico del responsabile il risarcimento del danno arrecato e la rimessa in pristino dei luoghi.

Per la sanzione di cui sopra si applicano i principi e le procedure di cui alla L. 689/1981. Per le inadempienze al presente regolamento non contemplate sopra, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze, se esistenti.